



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 12 maggio 2006

RIUNIONE C.A.F. VENERDI' 12 MAGGIO 2006 – INIZIO ORE 9.30
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA PO, 36 - ROMA

- 1) Reclamo GELA J.T. S.R.L. INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29
avverso le sanzioni inflitte: comma 1 C.G.S., per rinuncia.
dell'inibizione per mesi 2 al Sig.
Carrabino Arturo Innocenzo e della
penalizzazione di punti 2 in classifica da
scontarsi nel campionato in corso alla
reclamante, seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione,
rispettivamente, degli artt. 8, comma 3 e
2, comma 4 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n.
318/C del 6.5.2006)
- 2) Reclamo A.S. LATINA RESPINTO**
avverso le sanzioni inflitte:
dell'inibizione per mesi 4 e
dell'ammonizione al Presidente, Sig.
Sciarretta Antonio; della penalizzazione
di punti 2 in classifica da scontarsi nel
campionato in corso e dell'ammenda di €
10.000,00 alla società, seguito
deferimenti del Procuratore Federale per
le violazioni:
1) art. 8, comma 3 C.G.S. al Sig.
Sciarretta Antonio e art. 2 comma 4
C.G.S. all'A.S. LATINA;
2) art. 7 comma 1 C.G.S. al Sig.
Sciarretta Antonio e art. 2 comma 4
C.G.S. all'A.S. LATINA.
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 316/C del
6.5.2006)

3) Reclamo A.S. ACIREALE **ACCOLTO**, annullandosi l'impugnata delibera
avverso le sanzioni inflitte:
dell'inibizione per mesi 2 a carico del sig.
Denaro Franz, all'epoca dei fatti
Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della società e della
penalizzazione di n. 2 punti in classifica
da scontarsi nel campionato in corso,
seguito deferimento del Procuratore
Federale per violazione, rispettivamente,
degli artt 8, comma 3 e 2, comma 4,
anche in riferimento all'art. 8, comma 3
C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 315/C del
6.5.2006)

4) Reclamo U.S. PRO VERCELLI **PARZIALMENTE ACCOLTO**,
annulla l'impugnata delibera
relativamente alla sanzione
dell'inibizione per mesi 2 inflitta al Sig.
Paganoni Vero ed alla sanzione della
penalizzazione di n. 4 punti in classifica
nel campionato in corso inflitta alla U.S.
Pro Vercelli ed infligge alla stessa la
sanzione dell'ammenda di € 10.000,00
per violazione dell'art. 7 comma 1
C.G.S.
avverso le sanzioni inflitte della
penalizzazione di punti 4 in classifica da
scontarsi nel campionato in corso e
dell'inibizione per mesi 2 al sig.
Paganoni Vero, seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione
rispettivamente:
a) degli artt. 1 comma 1 e 7 comma 1
C.G.S. anche in relazione all'art. 85, III A
N.O.I.F. il primo;
b) art. 2, comma 4 anche in riferimento
all'art. 7, comma 1 e 3 C.G.S. l'U.S. PRO
VERCELLI
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 318/C del
6.5.2006)

5) Reclamo A.S. CALCIO POTENZA **RIUNITI** i reclami nn. 5) e 6)
avverso la sanzione della penalizzazione
di punti 2 in classifica da scontarsi nel
campionato in corso, seguito deferimento
del Procuratore Federale per violazione
dell'art. 2, comma 4 C.G.S. anche in
riferimento all'art. 8, comma 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C – Com. Uff. n. 317/C del
6.5.2006) **e RESPINTI**

6) Reclamo Sig. Luigi Egidio CALLUORI

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 8, comma 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006)